Contro
N. 186.

Ornatiss.° Sig.r Sindaco
di Lemano

Canonica di S.t Magno 15. 8.bre 1792.

Ho pubblicata a giorni di festa consecutivi
la Sua lett.a N.° 173. Ora Le mando il quadro dei ma-
schj vivi e morti cadenti nell'anno 1792. colle note
a congruenza, salvo errore: e mi dichiaro con rispetto
e distinta affezione
per V.S. Ornatiss.a

Luigi Giulini Prev.to

N. 196.
Pr. li 16. ottobre 1811.

N. 166.

Regno d'Italia.

Legnano 6. Ottobre 1812.

Il Sindaco

Al Sig.r Proposto Giulini Parroco in Legnano.

Gli trasmetto, Sig.r Parroco Proposto, due Esemplari dello stato su cui marcare gli individui nati dal Primo all'ultimo giorno dell'anno 1792. in questa sua Parrocchia. Questi individui sono quelli, che sono chiamati alla Coscrizione dell'anno 1813. prossimo venturo, le notizie de' quali sono anche con questo mezzo prescritte dalle vigenti Ministeriali Istruzioni 10. gennaio 1811. L'operazione di cui prego la compiacenza del Sig.r Proposto di eseguire, si è quella stessa, che si è praticata negli anni antecedenti, onde non abbisogna di altrovi schiarimenti. Mi pregio frattanto, Sig.r Proposto, di riverirlo colla più distinta stima.

N. 20805. Segr. Gen.

REGNO D' ITALIA.

Milano 21 Settembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

In aggiunta alla mia Circolare 15 dell'andante N. 20646 rimetto ai Signori Podestà, e Sindaci l'occorente numero degli esemplari del Registro modello N. 1 dell'Istruzione 10 Novembre 1811 per l'iscrizione dei Coscritti della prima classe del venturo anno 1813 da aprirsi il primo del prossimo Ottobre; non che dello Stato modello N. 2 da distribuirsi ai Parrochi incaricati di notarvi gli Individui nati nel Circondario delle rispettive Parrocchie dal primo Gennajo al 31 Dicembre inclusivamente dell'anno 1792.

Mi riservo a trasmettere gli esemplari delle Liste generali, e parziali in seguito alla domanda che me ne faranno i Signori Podestà, e Sindaci del numero bisognevole a termini della succitata Circolare.

Intanto raccomando nuovamente e con calore ai Signori Podestà, e Sindaci la fondamentale operazione della Coscrizione, quella cioè succennata dell'iscrizione, mentre dalla perfetta esecuzione della medesima dipende la rapidità, ed esattezza delle successive operazioni, la persuasione dei Coscritti, l'estinzione di ogni genere di malcontento, la cessazione in fine dei numerosi reclami dettati per lo più dall'ignoranza dei principj regolamentarj.

I Signori Podestà, e Sindaci procureranno altresì di fare chiaramente conoscere ai Coscritti dei proprj Comuni i carichi che loro ne verrebbero dal non presentarsi all'iscrizione, o dal non documentare in tempo utile i loro titoli di eccettuazione, di esentuazione, e posticipazione, o dall'esporre titoli non esistenti.

All'atto dell'iscrizione i Delegati dovranno giusta l'articolo 69 dell'Istruzione suddetta istruire più difusamente i Coscritti sopra quanto può in particolare riguardarli.

I Delegati si faranno carico altresì di richiedere ai Coscritti la dichiarazione dell'annua rendita sì propria, che del padre, e della madre dei medesimi, e se proceda da beni stabili, capitali fruttiferi, commercio, arte, o professione.

Domanderanno inoltre, e verificheranno, se i Coscritti de' quali faranno l'iscrizione siano ammissibili alle Guardie d'onore, o ai Veliti per essere fratelli, figli, figli dei figli, nipoti, pronipoti, e cugini dei Membri dei tre Collegi Elettorali, e figli, o nipoti dei primi Estimati del Dipartimento per farne il corrispondente annotamento.

Per ultimo saranno da avvertirsi i Parrochi della somma importanza dell'esatta compilazione degli stati come sopra alla loro cura commessa, affine di evitare gli inconvenienti che derivano sulle liste da un errore, che si lasciasse incorrere sugli stati medesimi, o da una ommissione qualunque.

Mi pregio di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

N. 186.
Prot.o li primo Ottobre 1811.

N. 173.

Regno d'Italia

Legnano 14. Settembre 1811.

Il Sindaco &
al Sig.r Proposto Luigi Giulini Parroco di Legnano. ——

Col giorno primo del prossimo Ottobre si apre anche presso questa Municipalità, come in tutte quelle del Regno ~~il Regno~~, il Registro d'iscrizione de' giovani, che per ragione d'età hanno a formare la Prima Classe della Coscrizione del venturo anno 1812. Questi sono quelli nati dal primo Gennaro al 31. Dicembre inclusivamente dell'anno 1791. ~~Detto registro sarà chiuso la sera del giorno venti detto mese~~ Il sudetto registro si chiude alli 20. di detto mese di Ottobre, e tutti gli individui sopradetti sono tenuti di presentarsi all'iscrizione, documentando tanto l'epoca della loro nascita, come li titoli di privileggio, od esenzione se ne hanno; e passato poi detto termine, che sarà forse trascurato, sarebbe fra i primi a marciare, e lo sarebbe pure, chi producesse o falsi attestati, o supposti motivi.

Per la più esatta regolarità, e per togliere ogni pretesto d'inscienza è Superiormente ordinato, che ~~dalla pubblicazione del presente~~ ~~durante un tale intervallo~~ avviso al Pubblico, che ho diggià fatta eseguire, alla chiusura dei Registri si facciano ricordare ~~dal Pulpito~~ dai Sig.ri Parrochi in ogni giorno festivo, e nell'ora del maggior concorso del Popolo li predetti obblighi. Eglie quindi, che io cerco lo zelo, ed il conosciuto attaccamento alla Pubblica causa del Sig.r Proposto,

perchè si compiaccia di esporre al Popolo nei suindicati giorni ~~le riserbate~~ gli obblighi sopraccennati.

Con tale occasione ho l'onore, Sig.r Proposto, di riverirla colla più distinta stima.

Regno d'Italia.

~~Legnano li 20 Settembre 1812.~~

Il Sindaco di Legnano con Legnarello deduce a pubblica notizia, che nel giorno Primo Ottobre prossimo si apre in quest'Ufficio Municipale il Registro per l'iscrizione de' Giovani, che per ragione di età devono formare la Prima Classe della Coscrizione del venturo anno 1813. Questi sono li nati dal primo Gennaro al 31. Decembre inclusive dell'anno 1793.-

Detto Registro stará aperto [dalle ore 2 alle 10 Meridiane di ciascun giorno] sino tutto il giorno venti otto suddetto, e gli individui ~~sopra compresi~~ ~~nel detto foglio~~ hanno l'obbligo di ~~presentarsi~~ farsi iscrivere, e presentare li documenti relativi, comprovanti a quelli comprovanti li titoli di privilegio, esenzione, od esclusione, se ne hanno.

~~Si avverte~~ Sono avvertiti quegli individui caduti nella Coscrizione che hanno il Domicilio legale in altra Comune, essendo Essi pure in obbligo di presentarsi all'iscrizione, o produrre li documenti della già fatta iscrizione altrove; come pure quelli, che per legittima causa, ~~non~~ e con regolare permesso trovassi assenti, dovranno o farsi iscrivere personalmente, o per mezzo de' loro Parenti, o qualch'altro Delegato, e rappresentante colla produzione de' sopranen

:rionali vicapiti e vobizje.

Finalmente sono diffidati li rispettivi giovani, che chi mancasse all'estrizione, sarebbe il primo a marciare, come pure sarebbe chi producesse falsi titoli, o falsi attestati, o che in qualunque maniera tentasse di indebitamente sottrarsi alla Legge, siccome anche verrebbe posto sotto a disposizione del Governo, chi avendo titoli di esenzione, od eccettuazione non li esponesse all'atto di sua estrizione.

Legnano Dalla Sala Municipale li 10. Settembre 1811.

N. 20646. Segr. Gen. Circolare.

REGNO D'ITALIA.

Milano 15 Settembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Col giorno primo del prossimo Ottobre ogni Municipalità deve aprire il Registro per l'iscrizione de' giovani che per ragione di età vanno a formare la prima classe della Coscrizione del venturo anno 1813. Questi sono quelli nati dal primo Gennajo al 31 Dicembre inclusivamente dell'anno 1792.

Ogni Municipalità è obbligata di notificare con pubblico avviso ai giovani della suddetta età il giorno dell'apertura dell'anzidetto Registro, il giorno, in cui il medesimo si chiuderà che è il 20 dello stesso mese di Ottobre, e gli obblighi che incumbono ai giovani medesimi di esporre tutte le notizie che sono necessarie per la loro iscrizione.

L'Avviso deve essere pubblicato il 20 dell'andante Settembre, incaricando i Signori Podestà, e Sindaci di farlo ricordare al Pubblico dai Parrochi in ogni giorno festivo, e nell'ora del maggiore concorso del popolo alle Chiese Parrocchiali.

Il Registro sarà formato secondo il modello num. 1 unito all'Istruzione 10 Novembre 1811.

Questa Istruzione è stata già diramata a tutti indistintamente li Signori Podestà, e Sindaci fino dallo scorso anno, cosicchè, i medesimi dovendo a quest'ora essere pienamente informati delle disposizioni, e prescrizioni contenute nell'Istruzione stessa, stimo superfluo di qui dare loro ulteriori direzioni in tale argomento.

Mi

Mi limito pertanto a raccomandare ai Signori Podestà, e Sindaci di ripigliare per ora in attenta considerazione i titoli I., III. e IV. sino a tutto il capitolo terzo di quest' ultimo titolo, cioè sino all' artic. 86 della succitata Istruzione, i quali conducono con somma chiarezza a conoscere quali siano gli Individui soggetti alla coscrizione del Regno, e del rispettivo Comune per ragione di domicilio, le diverse loro circostanze, la maniera di farne l' iscrizione, e le primarie operazioni tutte della Militare Coscrizione demandate alle Municipalità.

L' iscrizione deve essere fatta per Comune secondo il nuovo Compartimento Territoriale, e deve essere eseguita nella frazione della residenza Municipale, cosicchè i giovani abitanti nelle altre dovranno recarsi alla residenza medesima per ivi farsi iscrivere.

I Signori Podestà, e Sindaci richiameranno al rispettivo Ufficio Municipale ogni carta di Coscrizione che potesse appartenere tanto ad una frazione, che alle altre del Comune, e che non fosse stata finora consegnata, ovvero che potesse esistere presso qualche altro Comune che in forza del vecchio Compartimento Territoriale, o per concentrazione particolarmente ordinata in passato per l' oggetto della Militare Coscrizione fosse Comune denominativo, o diversamente, e non facesse ora parte dell' attuale Comune.

Colgo quest' occasione per fare cenno ai Signori Podestà, e Sindaci anche dell' oggetto delle spese Comunali di Coscrizione, oggetto che mi sta sommamente a cuore, onde l' interesse dei Comuni sia tutelato nel maggiore modo possibile in ogni ramo di amministrazione.

I titoli delle spese che i Comuni devono sostenere per la Militare Coscrizione si riducono a pochi, cioè per le stampe dei modelli dei Registri d' iscrizione, e delle diverse liste Comunali, e per la Forza armata, quando essa sia composta di Guardia Nazionale, e si renda necessaria all' accompagnamento dei Coscritti *requisiti* fuori del Territorio del proprio Comune.

Ri-

Riguardo alle stampe queste per maggiore economia, e per la necessaria uniformità saranno qui fatte eseguire da un solo Stampatore, e ne sarà diramato da questo mio Ufficio il bisognevole a ciascun Comune sopra loro domanda rispetto alle liste.

In ordine al pagamento della Forza armata provvedono i veglianti Regolamenti in vigore de' quali è accordata l' indennizzazione di 87 centesimi, e 5 millesimi per ciascun uomo, e per ciascun giorno.

Vi sarebbe la spesa per l' andata de' Signori Podestà, e Sindaci ai capi luoghi di cantone in occasione della rettificazione delle liste; ma in questo proposito io mi lusingo che i Signori Podestà, e Sindaci non vorranno approfittare della tenuità del relativo compenso.

Se però alcuni di loro mancassero di mezzi onde trasferirsi al capo luogo di cantone per la riferita operazione sarà ai medesimi corrisposta l' indennità di lire una, e centesimi quindici per ogni miglio di andata, e di ritorno.

Mi pregio di dichiararmi con distinta stima.

G. M. CACCIA.

PS. Oltre le spese che incumbono ai Comuni per le proprie particolari operazioni della Militare Coscrizione i Comuni medesimi sostengono quelle eziandio delle Commissioni Cantonali di Leva.

Ad oggetto pertanto di semplificarne la contabilità, abolito il metodo di riparto che è stato finora praticato per le anzidette Spese Cantonali, ciascun Podestà, e Sindaco dovrà far versare nella Cassa Dipartimentale coll' ultima rata di quest' anno dippiù del quinto di millesimo già ordinato per le spese Dipartimentali, e Distrettuali l' importo di un altro quinto di millesimo per ogni scudo d' estimo sul fondo destinato ne' Preventivi per le spese di Coscrizione, incaricandosi la Prefettura di provvedere.

Ove poi la risultante somma non bastasse a supplire alle dette spese Cantonali, mi riservo a renderne intesi i Signori Podestà, e Sindaci pel rimborso a saldo.

G. M. CACCIA.

N. 173.

Per Legnano

N. 6 novembre 1811.

N. 24

REGNO D'ITALIA.

Gallarate li 25 Ottobre 1812

LA COMMISSIONE DI LEVA

DEL CANTONE I. DISTRETTO DI GALLARATE
DIPARTIMENTO D'OLONA

Alla

H. 10h.

V: Li 17. 8bre 1811.

N. 201.

Regno d'Italia -

Il Sindaco

Legnano 10. Ottobre 1911.

Al Sig.r Segretario della Commissione Cantonale di Leva in Gallarate:

In esecuzione dell'art.: 78. della Istruzione delle Ministeriali disposizioni 30. Settembre prossimo passato previengo il Sig.r Segretario, che in questa Comune non vi è altro Coscritto appartenente ~~agli~~ ai tre Stati ivi enunciati, se non il qui appiedi descritto ~~op~~ spettante al primo, il quale però ha presentato la carta di regolare sua provvisione nella Comune di Magenta suo domicilio legale, ~~rendendo~~ ~~con ciò inutile le successive operazioni~~ per cui rende di pure lo Stato suddetto superfluo.

Colgo dell'occasione Sig.r Segretario, per riverirlo colla più distinta stima.

Bottelli Carlo Sebastiano = di Giacomo, ed Annunciata nato li 10. Gennaro 1891.

ESTRATTO degli articoli 85 al 145 dell' istruzione 30 settembre 1812 sulla formazione, rettificazione ed approvazione delle liste, colla dimostrazione delle differenze fra le disposizioni dei medesimi e quelle degli articoli corrispondenti dell' istruzione 10 novembre 1811.

CAPITOLO TERZO.

Norme per la classificazione dei coscritti in cinque liste parziali, e formazione della lista generale che deve servire a tale classificazione.

Articolo 85.

Oltre la lista generale da esporsi al pubblico, giusta l'articolo 82, ogni municipalità deve compilare un' altra lista generale per la classificazione dei coscritti, conforme al modello IV: la medesima è desunta dal registro dell'iscrizione primitiva: su di essa però non sono descritti gl' individui de' quali è menzione all'articolo 4 della presente istruzione: a riserva pertanto di tali individui, la lista generale di classificazione deve comprendere tutti gli altri individui descritti nel detto registro (1).

Sulla lista generale di classificazione i coscritti sono registrati per ordine alfabetico. *Qualora vi fossero più coscritti aventi lo stesso cognome, essi sono registrati sulla lista secondo l'ordine della loro nascita, cioè sarà primo registrato il coscritto nato il primo; lo stesso per due o più fratelli: allorchè i fratelli sono gemelli, si scriverà sulla lista quello che le leggi civili considerano il maggiore sotto i rapporti di famiglia.*

Alla lista generale di classificazione sono uniti tutti i documenti prodotti dai coscritti per ottenere di essere eccettuati dalla requisizione, o di essere dichiarati ultimi a marciare, e sono i documenti medesimi citati nella rispettiva colonna.

La lista generale di classificazione deve essere compilata per la sera del 31 ottobre al più tardi: la medesima dovrà essere presentata col mezzo della commissione cantonale di leva al viceprefetto, e poscia al consiglio di leva, perchè sia determinata la posizione di ciaschedun coscritto, come s' indicherà ai seguenti capitoli IV e V (2).

Dopo che sarà determinata la posizione di ciaschedun coscritto, la lista generale di classificazione verrà divisa in cinque liste parziali, distinte ognuna pel suo numero e per le circostanze dei coscritti che esclusivamente comprende, cioè:

La lista I comprende i coscritti eccettuati per uno dei casi esposti al capitolo I del titolo III.

La lista II comprende gli esentati per inabilità fisica, giusta il capitolo II del detto titolo III. NB. *In questa lista si comprendono anche i coscritti che volontariamente si sono resi inabili al servizio, de' quali tratta l'articolo 36; vi sono però registrati in fine e per semplice memoria, come si dirà in seguito.*

La lista III comprende i coscritti dichiarati primi a marciare per uno dei casi riportati al capitolo IV del detto titolo III.

La lista IV comprende i coscritti, ai quali non può farsi alcun carico per dichiararli primi a marciare, e che non hanno addotto alcun titolo per essere eccettuati, esentati o dichiarati ultimi a marciare.

La lista V comprende i coscritti dichiarati ultimi a marciare per alcuno dei casi indicati al capitolo III del detto titolo III.

Le suddette cinque liste parziali si formano dalla commissione cantonale di leva, come sarà indicato all' articolo 116 (3).

86

Nel giorno in cui riceve l' ordine, ogni municipalità spedisce alla rispettiva commissione cantonale la lista generale di classificazione insieme ai certificati e documenti che servono d' appoggio alla medesima; vi unisce il registro d' iscrizione primitiva, gli stati dei parrochi, gli altri documenti che si è procurati, i reclami ricevuti ed il registro di essi. Un membro della municipalità ne è presentatore.

La lista generale, modello III, rimane affissa nel locale della municipalità (4).

CAPITOLO IV.

Rettificazione della lista generale di classificazione dei coscritti di ogni comune.

87.

I viceprefetti sono incaricati di rettificare la lista generale di classificazione dei coscritti di ogni comune del loro circondario, di applicare i privilegi di legge e far visitare gl' inabili per fisica indisposizione, per evidente deformità o per difetto di statura, e ciò pei coscritti e pei casi sui quali i viceprefetti medesimi sono autorizzati a pronunziare, giusta gli articoli 25, 31 e 54. Questa rettificazione si eseguisce nel capoluogo di ciaschedun cantone presso la commissione cantonale di leva dal 1.° al 10 del mese di novembre: la rettificazione stessa è poi sottoposta all' approvazione del consiglio di leva.

NB. *La suddetta rettificazione ha per oggetto di determinare la posizione di tutti i coscritti della leva ordinaria, e di una parte di quelli ammissibili al corpo dei veliti reali, per i casi non riservati al consiglio di leva. Vedansi gli articoli* 108 *e* 120 *al* 142 (5).

88.

Le commissioni cantonali raccolgono la lista generale di ogni comune, esaminano il caso di ciaschedun coscritto, e riconoscono la legittimità dei titoli prodotti dai petenti esenzione o privilegio di legge, fanno sopra ognuno di essi le loro osservazioni, e preparano un rapporto generale da presentarsi al viceprefetto nel giorno in cui procede alla rettificazione delle liste.

89.

Ogni viceprefetto si reca successivamente presso ciascuna commissione cantonale del proprio circondario, e conduce seco un medico esercente anche la chirurgia. Il medico è delegato dal prefetto, e scelto tra quelli che più si distinguono per probità e lumi, e deve essere straniero al cantone (*vedasi l' art.* 350).

90.

Presso la commissione cantonale, nel giorno in cui vi si reca il viceprefetto, devono recarsi il podestà o sindaco di ciascuna delle municipalità del cantone, la lista generale delle quali è in quel giorno presa in esame, e tutti i coscritti delle municipalità stesse indicati classificabili nelle liste I, II e V. Quanto ai coscritti indicati classificabili nelle liste III e IV basterà ch' essi sieno eccitati ad intervenire, come si stabilisce al seguente articolo.

I coscritti sono accompagnati innanzi al viceprefetto dal podestà o sindaco del rispettivo comune.

Allorchè il viceprefetto trovi necessario che intervengano anche i savj od anziani delle frazioni riunite ai varj comuni, disporrà perchè si presentino anch' essi.

Ogni municipalità prende le misure opportune perchè i coscritti imputati di essersi resi volontariamente inabili al servizio, sieno tradotti innanzi al viceprefetto nel giorno suddetto; il podestà o sindaco presenta in oltre al viceprefetto i dati raccolti sulla causa della inabilità.

Devono anche recarsi presso la commissione cantonale nel giorno suddetto l' uffiziale che comanda la gendarmeria nel distretto, e, qualora vi siano, anche gli uffiziali e i sottuffiziali del reclutamento del cantone, e l'uffiziale comandante il reclutamento di tutto il distretto. Nei distretti ove non esistesse uffiziale di gendarmeria, suppliscono i marescialli di alloggio di quest' arma, ciascuno nel rispettivo circondario.

Finalmente al capoluogo di ogni cantone, nel giorno in cui opera il viceprefetto, dovranno trovarsi anche una o due brigate di gendarmeria per mantenervi il buon ordine: il viceprefetto farà le analoghe requisizioni (6).

91.

Qualche giorno prima del suo intervento presso ogni commissione cantonale il viceprefetto indica con pubblico avviso il giorno e l'ora in cui si recherà presso la medesima, e i comuni la di cui lista generale di classificazione dovrà rettificarsi in quel giorno, e che dovranno inviare i rispettivi coscritti al capoluogo del cantone.

Negli avvisi che i viceprefetti pubblicheranno, sarà utile di ricordare ai coscritti le disposizioni contenute in questa istruzione che particolarmente li riguardano, affinchè possano uniformarvisi, e perchè taluno a causa dell' ignoranza di esse non incorra nelle pene stabilite pei contravventori.

Sarà necessario che cogli avvisi stessi i coscritti classificabili nelle liste prima, seconda e quinta sieno prevenuti del carico che loro ne verrebbe non presentandosi: e che sieno istruiti i coscritti classificabili nelle liste terza e quarta ch' è loro facoltativo di presentarsi anch' essi alla rettificazione delle liste; anzi questi coscritti delle liste terza e quarta saranno eccitati ad intervenirvi, onde poter fare tutte le osservazioni che credessero opportune sui coscritti delle liste prima, seconda e quinta, per così lasciar meno campo alle finzioni, e abilitare le autorità a sempre più tutelare i diritti dei coscritti medesimi di lista terza e quarta.

92.

I coscritti classificabili nelle liste I, II e V che per legittimo impedimento fossero inabilitati a recarsi presso la commissione cantonale, devono farlo constare alla propria municipalità la quale ne rende informato il viceprefetto.

La prova del legittimo impedimento è ammessa dal consiglio di leva, quantunque addotta posteriormente, quando però sia dal consiglio stesso riconosciuta l' impossibilità di averla prodotta prima (7).

93.

Il viceprefetto procede pubblicamente alla rettificazione della lista generale di ciascun comune nei giorni ed ore indicate nell' avviso. Delle operazioni di ciascuna seduta si tiene processo verbale, il quale è sottoscritto dal viceprefetto e dai membri della commissione cantonale: sono comuni per questo processo verbale le discipline stabilite al § 2.° dell' articolo 111.

Il Viceprefetto si fa presentare la lista generale di ogni municipalità coi certificati e colle note dei parrochi che le accompagnano, i registri dei riclami aperti presso le municipalità ed il rapporto della commissione cantonale di leva indicato all' art. 88.

Il viceprefetto esamina questi atti, e dopo aver sentito tutte le osservazioni che possono essergli fatte, e aver fatto leggere quelle risultanti dai registri dei riclami, passa a decidere su ciaschedun coscritto.

Per l' esame dei coscritti e per la decisione su ciascheduno di essi, si segue l'ordine della loro iscrizione sulla lista generale.

L' uffiziale comandante il reclutamento, qualora vi sia, e il comandante la gendarmeria devono assistere a tutte le operazioni del viceprefetto, e possono fare le osservazioni che credono convenienti: il viceprefetto decide.

Di ogni osservazione fatta al viceprefetto e della relativa di lui decisione si fa nota sul processo verbale (8).

94.

Allorchè il viceprefetto riconosca che un coscritto abbia qualche deformità che lo costituisca, evidentemente e senza che siavi bisogno della visita e del parere del medico delegato, fuori di stato di servire, il viceprefetto dichiara sotto la sua responsabilità che questo coscritto è esente dal servizio militare. La di lui decisione ed il motivo sul quale è appoggiata, sono descritti sulla lista alla colonna relativa.

La maggiore circospezione dovrà essere usata dai viceprefetti nel pronunziare questi giudizj: essi non dichiareranno esenti dal servizio militare per deformità che i coscritti universalmente e incontestabilmente riconosciuti ciechi, zoppi, gobbi, storpi, ecc. o che il loro podestà o sindaco, e molti coscritti presi all' azzardo fra quelli della stessa classe e comune riconosceranno e dichiareranno in pubblico per muto, sordo, ecc. o che in fine presenteranno qualche altro motivo di esenzione pubblicamente e generalmente riconosciuto.

Tanto in questi casi di esenzione che negli altri dei quali si parla in seguito, i viceprefetti comprometterebbero realmente la loro responsabilità, esentando qualche coscritto senza tutte le debite precauzioni e diligenze, mentre danno prova della maggiore saviezza, rimettendo al consiglio di leva i coscritti pei quali si rileva il minimo dubbio, essendo lo stesso consiglio incaricato di pronunziare su di essi.

95.

I coscritti indicati nel caso di esenzione per difetto di statura, saranno situati a piedi nudi sul piano della misura, la di cui traversa sarà fissata all'altezza di piedi 4, pollici 7, e linee 6, come si è detto all'articolo 70.

Se il coscritto non oltrepassa la suddetta altezza, il viceprefetto lo dichiara esente dal servizio militare; se il coscritto oltrepassa tale altezza, ma non giunge a quella di piedi 4 e pollici 9, il viceprefetto lo dichiara provvisoriamente idoneo e indica la lista che gli compete. (9)

96.

Il viceprefetto fa esaminare dal medico delegato i coscritti che vengono indicati inabili per fisica indisposizione. La visita deve farsi in pubblico, per quanto la decenza il permetta, ed il medico dà verbalmente ed in pubblico il proprio parere che si registra sulla lista generale o nel processo verbale: *(vedasi il § 2° dell'articolo 93)*.

Se la decenza esige che la visita sia segreta, il medico la eseguisce alla presenza del viceprefetto, dei membri della commissione cantonale, del comandante il reclutamento. qualora vi sia, e del comandante la gendarmeria, esclusi tutti gli altri astanti. In questo caso il medico scrive il proprio parere che viene poi letto in pubblico e inserito sulla lista generale o nel processo verbale come sopra.

97.

Se il viceprefetto, i membri della commissione cantonale, il comandante la gendarmeria e il comandante il reclutamento nel distretto, qualora vi sia, concorrano nel parere del medico delegato. l'individuo è giudicato idoneo o inabile al mestiere dell'armi, secondo che il medico lo avrà dichiarato: tale giudizio si registra alla rispettiva colonna della lista generale.

Quando siavi disparità d'opinione la decisione viene rimessa al consiglio dipartimentale di leva, e nota speciale ne vien fatta sulla lista generale.

98.

Nella visita dei coscritti è proibito di valutare certificati di sorta. L'esame deve farsi sull'individuo; il viceprefetto, il medico delegato e gli altri funzionarj astanti devono riportarsi soltanto alle loro proprie osservazioni, e qualora per le malattie dubbie, come la sordità, l'epilessia ecc. siavi d'uopo di testimonianze, si deve unicamente ricorrere a quelle dei coscritti classificabili nelle liste terza, quarta e quinta della stessa classe, i quali, coetanei al coscritto che chiede esenzione, ne possono avere la maggiore conoscenza, e hanno il maggior interesse di smascherare la finzione, qualora esista.

Resta pertanto proibito alle municipalità, commissioni cantonali e al viceprefetto di ricevere certificati d'inabilità dai coscritti e di farne lettura.

Si darà la maggiore pubblicità a questa disposizione, della quale si farà cenno altresì negli avvisi per la rettificazione delle liste.

I coscritti saranno eccitati a presentarsi con esattezza, docilità e confidenza alla visita, ed assicurati che ogni mezzo indiretto da essi tentato per sottrarsi indebitamente al servizio militare, sarebbe frustraneo e li renderebbe colpevoli verso la legge.

Sieno per ultimo diffidati i coscritti che le operazioni di coscrizione sono gratuite; che ogni regalo, gratificazione o danaro sono mezzi di corruzione che la legge classifica nel numero dei delitti, e che per conseguenza rendono colpevoli coloro che li danno e coloro che li ricevono.

99.

Il viceprefetto verifica col registro d'iscrizione primitiva i contrassegni dei coscritti petenti esenzione, onde constatarne l'identità, e prevenire ogni sostituzione di uno ad altro individuo.

Se il viceprefetto concepisce il menomo dubbio che il coscritto presentatosi alla visita sia quello indicato sulla lista generale, deve richiamare la testimonianza del podestà o sindaco e di due coscritti almeno.

Se non ostante questa testimonianza si affacciassero dei reclami contro l'identità dell'individuo, il viceprefetto li fa presentare in iscritto, esige la dichiarazione del podestà o sindaco, e dei due coscritti come sopra, e riporta la pendenza alla

decisione del consiglio di leva, il quale, riconoscendo che siavi stata frode, fa procedere come risulterà di diritto contro i colpevoli.

100.

Il viceprefetto fa esaminare dal medico delegato gl'individui imputati di essersi volontariamente resi inabili al servizio militare, e, dietro le osservazioni del medico stesso, indica sulla lista generale il servizio cui ciascheduno di essi potrebbe essere idoneo; indi raccoglie dal podestà o sindaco i dati sopra i quali appoggia l'imputazione fatta a tali coscritti, e interroga i medesimi se essi sieno in grado di provare che l'imperfezione, per la quale sono ritenuti inabili, sia indipendente dalla loro volontà: indi, fatta menzione di tutto sul processo verbale, ordina ch'essi sieno tradotti innanzi al prefetto il quale dispone com'è prescritto all'articolo 36. (10)

Se inoltre il viceprefetto, all'atto della visita, dubita, o se viengli indicato che qualche coscritto siasi volontariamente reso inabile al servizio militare col mezzo di mutilazione o di un atto qualunque, ne raccoglie immediatamente i dati possibili, e risultandogli fondata l'imputazione, ordina che il coscritto sia tradotto innanzi al prefetto come sopra.

101.

Quanto ai coscritti che hanno addotto titoli per essere eccettuati dalla requisizione o dichiarati ultimi a marciare, il viceprefetto interroga ciascheduno di essi, ed esamina i rispettivi loro documenti, e a fronte d'ogni nome appone la sua decisione, pei casi sui quali in virtù degli articoli 25 e 54 è desso autorizzato a pronunziare.

Pei casi, la decisione de' quali è riservata al consiglio di leva, il viceprefetto descrive sulla lista generale il proprio parere, ed il consiglio in seguito pronunzia: i coscritti che sono in questi casi, ogniqualvolta siensi presentati al viceprefetto alla rettificazione delle liste, non saranno obbligati di presentarsi innanzi al consiglio di leva, a meno che non ne ricevano ordine espresso (11).

I viceprefetti non dovranno ritenere classificabili nelle liste prima e quinta che coloro il diritto dei quali sia constatato ad evidenza, e non ammetta il minimo dubbio. Essi sentiranno la necessità di usare ogni diligenza per riconoscere e la legalità dei documenti esibiti, e la verità di quanto in essi viene esposto, e quindi la posizione degl'individui ai quali riferiscono. A maggior cautela dovranno i viceprefetti pubblicamente dichiarare i titoli pei quali ciaschedun coscritto domanda il privilegio di legge, e invitare gli astanti a produrre le opposizioni che avessero contro l'esistenza di tali titoli. Allorchè questi titoli non sono ben constatati ed evidentemente provati, i viceprefetti ne rimetteranno la decisione al consiglio di leva.

I viceprefetti devono essere penetrati della massima che accordando essi il privilegio di legge ad un coscritto non avente i titoli prescritti, verrebbero ad aggravare ingiustamente altro coscritto che la legge non avrebbe chiamato a marciare, e diverrebbero verso la di lui famiglia risponsabili delle conseguenze di tale requisizione.

102.

Il viceprefetto sospende ogni decisione a riguardo di quegl'individui che, per provato legittimo motivo, furono inabilitati a presentarsi alla commissione cantonale nel giorno prescritto. Il viceprefetto domanda agli astanti notizia di questi coscritti, esamina i documenti che li riguardano (se però sieno indicati come classificabili sulle liste prima e quinta) e descrive sulla lista generale le emergenze ed il proprio parere, facendo speciale annotazione dei motivi pei quali non si sono presentati.

Il viceprefetto ordina ai podestà o sindaci dei rispettivi comuni, ed alla gendarmeria, d'invigilare perchè ciascheduno di questi coscritti si presenti al consiglio di leva al capo luogo del dipartimento, subito che ne riceva l'ordine, e sia abilitato a recarvisi.

103.

Gli assenti e i detenuti si ritengono come idonei al servizio militare, e nella lista sulla quale sono stati situati.

I viceprefetti si valgono delle comunicazioni che hanno ricevute giusta gli articoli 78 e 80 per assicurarsi che gl'individui assenti dal comune, cui devono per la coscrizione appartenere, sieno iscritti sulla lista generale di questo comune, qualora il medesimo sia situato nel loro distretto.

I viceprefetti prendono inoltre in esame la posizione dei coscritti (non ammissibili ai veliti o alle guardie d' onore) i quali appartengono per la coscrizione ad un comune situato fuori del loro distretto , ma hanno l'abitazione reale in un comune del distretto medesimo, e se gli presentano all' atto della rettificazione della lista generale dello stesso comune : i viceprefetti operano a riguardo di questi coscritti come se si trattasse d' individui appartenenti per la coscrizione al comune stesso. Dopo l' approvazione della lista generale per parte del consiglio di leva , si passa (dietro le cure dei viceprefetti , e colle norme dell' articolo 80) la comunicazione delle decisioni prese su questi coscritti alle autorità del distretto o del dipartimento cui i coscritti medesimi appartengono per la coscrizione : il consiglio di leva di questo dipartimento potrà , giusta la facoltà che gli è data su tutti i coscritti del dipartimento medesimo , chiamare innanzi a sè i detti coscritti ogni qual volta lo creda conveniente (12).

104.

Il viceprefetto dispone , siccome è prescritto agli articoli 28 e 56 , pei coscritti che avessero esposto il falso o prodotto dei certificati esponenti il falso.

105.

Quanto ai coscritti indicati come classificabili nelle liste prima , seconda e quinta , che non si sono presentati alla rettificazione , e non hanno documentato alcun legittimo impedimento , i viceprefetti, raccolte le notizie dagli astanti , ed esaminati i documenti che li riguardano , emettono il loro parere circa l' applicazione ai medesimi degli articoli 27 , 35 e 55 , facendosi carico di quelli che , giusta gli articoli medesimi , sono a motivo della loro posizione dispensati dal presentarsi.

106.

Finalmente il viceprefetto emette anche la sua decisione su ciascheduno dei coscritti classificabili nelle liste terza e quinta.

107.

Terminata la visita e l' esame dei coscritti , il viceprefetto fa lettura in pubblico delle decisioni prese su ciaschedun coscritto , indi sottoscrive la lista generale , la fa sottoscrivere dalla commissione cantonale , dal comandante il reclutamento , qualora vi sia , e dal comandante la gendarmeria , e la spedisce al consiglio dipartimentale di leva , unendovi uno stato , secondo il modello X , dei coscritti , il giudizio dei quali è rimasto sospeso o è rimesso allo stesso consiglio di leva , al quale spedisce anche il processo verbale delle sue operazioni (13).

108.

Pei coscritti ammissibili alle guardie d' onore , descritti sulle liste generali dei comuni , il viceprefetto non pronunzia decisione alcuna , nè procede ad alcun esame , essendo questo riservato al consiglio di leva.

Dei coscritti ammissibili ai veliti , descritti sulle dette liste generali , il viceprefetto esamina quelli classificabili nelle liste prima e quinta , e pronunzia pei casi che sono di sua competenza , giusta gli articoli 25 e 54 , rimettendo per gli altri la decisione al consiglio di leva.

Pei coscritti ammissibili ai veliti , ed indicati in uno dei casi di esenzione , il viceprefetto non procede ad alcuna visita , essendo questa riservata al consiglio di leva, giusta l' articolo 31.

109.

Quanto ai coscritti che devono recarsi innanzi al consiglio di leva, sono messi in avvertenza dal viceprefetto di doversi presentare allorchè ne riceveranno l' ordine.

I viceprefetti , qualora ne avessero avuta la comunicazione dal consiglio, indicheranno ai coscritti il giorno di tale presentazione.

NB. *I detti coscritti si riducono a quelli , dei quali tratta il § 2 dell' art.* 97 , *ed a quelli indicati ai § 1 e 3 dell' articolo precedente , qualora sieno* (comunque non obbligati) *presenti alla rettificazione del viceprefetto. Quanto agli altri indicati all' art.* 102 *provvede il § 3 dello stesso articolo* (14).

110.

Il viceprefetto non abbandona il cantone se non ha compiute le operazioni suindicate.

CAPITOLO V.

Approvazione o modificazione delle liste per parte del consiglio di leva.

Articolo 111.

L' approvazione o modificazione definitiva della lista generale della classificazione dei coscritti d' ogni comune è riservata ai consigli dipartimentali di leva ; la medesima si eseguisce dal 5 al 20 novembre. Quindi le operazioni dei viceprefetti non saranno considerate definitive se non dopo che il consiglio le avrà esaminate e sanzionate.

Tutti i membri del consiglio devono assistere a questo esame : il consiglio pronuncia a pluralità di voti , e tiene processo verbale delle sue sedute , numerato e parafato dai membri di esso. Sul processo verbale suddetto , oltre le indicazioni generiche dell' apertura e della chiusa delle sedute , e dei funzionarj che intervengono alle medesime , si devono riportare tutte le decisioni o i motivi delle decisioni che non si potessero inserire nella colonna apposita della lista generale di classificazione : così pure dovrà registrarsi sul processo verbale il parere dei medici o chirurghi delegati , per tutti quei casi che esigessero un ragionamento da non potersi trascrivere sulla lista generale : di modo che tutte le circostanze che sono state prese in esame per la decisione sopra ciaschedun coscritto devono apparire o dalla rispettiva colonna della lista generale , o dal processo verbale suddetto , al quale la lista generale rimanderà ; in conseguenza in testa di ciaschedun articolo del processo verbale sarà riportato il cognome del coscritto cui riferisce ed il numero che questo coscritto occupa sulla lista generale : cosicchè oltre di facilitarsi in questo modo la ricerca dell'articolo relativo ad ogni coscritto sul processo verbale , si vedrà a colpo d'occhio dalla mancanza dei numeri intermedj fra un articolo e l'altro , che per tutti i coscritti cui questi numeri si riferiscono non vi è stato oggetto da riportarsi sul processo verbale. Del resto le decisioni prese sopra i coscritti non possono essere registrate sopra fogli volanti o su qualunque altro registro diverso ; sono proibite nel processo verbale le lacune o interlinee ; le cassature devono essere approvate a margine ; le correzioni non potranno farvisi che per addizione ; non si potrà far uso di alcuna abbreviatura (15).

Al principio di ogni seduta , il processo verbale della seduta precedente deve essere riletto per quelle osservazioni che potessero emergere ; dell' adempimento di questa prescrizione ne è fatta menzione sul processo verbale della nuova seduta ; alla fine di ogni seduta , tutti i membri del consiglio devono sottoscrivere il processo verbale.

Oltre le decisioni del consiglio , si possono trascrivere sul registro le osservazioni di ciascheduno de'suoi membri , allorchè essi lo desiderino , per porre la loro risponsabilità al coperto.

Il capitano comandante il deposito di coscrizione assiste alle sedute del consiglio per fare le osservazioni che crederà a proposito ; egli però non ha voce deliberativa : le di lui osservazioni sono trascritte sul processo verbale , s' egli lo desidera.

112.

Il consiglio di leva delega ogni anno due medici o chirurghi ad assistere alle sue sedute, onde emettere il loro parere sull' idoneità dei coscritti al servigio militare, scegliendoli fra quelli la di cui probità e lumi siengli noti. Ove le circostanze il permettano, il consiglio non deve delegare i medesimi individui che furono delegati nell' anno precedente. La scelta dei medici o chirurghi che devono assistere al consiglio non deve conoscersi prima che il consiglio incominci le sue sedute. Anche durante le operazioni dell' anno , il consiglio può , allorchè lo creda conveniente , o nei casi più importanti e difficili , cambiare i medici o chirurghi da esso delegati , o chiamarne in loro concorso altri che pure godessero la confidenza del consiglio medesimo , (*vedasi l' avvertenza posta all' articolo* 350).

113.

Il consiglio di leva previene con avvisi il pubblico , del giorno in cui apre le sue sedute , dei giorni ed ore in cui siede e in cui riceve i riclami che gli venissero

prodotti. Emana qualche giorno prima gli ordini convenienti, acciò si presentino innanzi ad esso nei giorni e nelle ore che stabilirà i coscritti di ciaschedun comune indicati agli articoli 97 § 2.° e 102, sui quali il viceprefetto non ha pronunziato, e che devono essere sottoposti all' esame del consiglio: essi devono essergli presentati da un membro della loro municipalità. Se il consiglio vuole che siagli presentato qualche altro coscritto, oltre quelli indicati ai detti articoli, dà gli ordini relativi. Il consiglio è autorizzato inoltre a chiamare innanzi a sè, per assistere all' esame delle liste, il viceprefetto che ne ha operato la rettificazione, e l' uffiziale comandante la gendarmeria o il reclutamento che vi ha assistito. Finalmente si fa presentare il registro dei reclami aperto presso le municipalità, viceprefetture o prefetture.

114.

I coscritti indicati agli articoli 97 § 2.° e 102, sulla idoneità dei quali è riservato al consiglio di leva il pronunziare, e quelli che il consiglio medesimo ha deciso gli sieno presentati per un esame qualunque, non presentandosegli nel giorno prescritto sono dal consiglio considerati come requisibili, e registrati sulla lista loro competente.

Questi coscritti in conseguenza concorrono nell' estrazione a sorte con tutti gli altri requisibili del comune; il consiglio di leva però non deve perderli di vista e deve invigilare perchè sieno spediti al capoluogo del dipartimento per esservi esaminati tosto che saranno in istato di recarvisi, quantunque il numero toccato ad essi in sorte nell' estrazione non li chiami a marciare pel contingente del loro comune.

Il consiglio può sotto la sua risponsabilità eccettuare da questa disposizione i soli coscritti affetti da imperfezione cronica, notoria nel loro comune, e tale che impedisca la di loro presentazione innanzi al consiglio.

Il sindaco o podestà deve però preventivamente recarsi a visitarli, conducendo seco un medico o chirurgo, e due coscritti requisibili della stessa classe; sullo stato fisico di ciascun individuo stende processo verbale nel quale si riportano circostanziatamente il giudizio del medico e le osservazioni dei coscritti; questo processo verbale è sottoscritto dai coscritti, dal medico e dal podestà, il quale deve aggiungervi il suo parere. Sul medesimo e sulle altre indagini che crederà convenienti, il consiglio baserà il suo giudizio.

115.

Il consiglio di leva esamina la lista generale di ciascun comune, i riclami che fossero stati inoltrati, il processo verbale dei viceprefetti.

Riconosce i coscritti che sono nei casi dei privilegi accordati dalla legge; pronunzia sulla decisione de' viceprefetti, e decide sui casi riservati ai consigli di leva, e su tutti quelli pei quali i viceprefetti hanno richiesta la di lui decisione.

Esamina il caso degl' individui che sono indicati essersi volontariamente resi inabili al servizio militare, e provvede giusta l'articolo 36.

Finalmente fa visitare dai medici o chirurghi delegati i coscritti, sul di cui caso di esenzione deve decidere: questa visita si eseguisce in pubblico, ed alla presenza del consiglio, salvi i casi ne' quali la decenza esiga visita segreta. Gli articoli 96 e 98 sono osservati in queste visite.

Allorchè il consiglio di leva non è abilitato a pronunziare definitivamente l'esenzione di un coscritto per essere necessario di tenerlo in osservazione, dispone che sia rimandato al suo comune sotto la vigilanza del podestà o sindaco e del comandante la gendarmeria, e gl' impone l'obbligo di presentarsi alla nuova visita alle epoche che gli stabilirà. Intanto il coscritto viene classificato fra i requisibili, ed estrae con essi a sorte: se il di lui numero non lo chiama a marciare, egli non resta per questo dispensato dall' obbligo di presentarsi al consiglio per la nuova visita, ad oggetto di definitivamente riconoscersi se abbia o no diritto all' esenzione. Se poi il di lui numero lo chiama a marciare, allora egli presentandosi al consiglio di leva, e risultando ancora in posizione da non potersi definitivamente pronunziare sulla di lui idoneità, il consiglio dispone del medesimo, giusta l'articolo 234, § 1.°

116.

Il consiglio, dietro gli esami e le visite suddette, riconosce se le liste generali dei comuni sieno regolari e le approva; in caso contrario vi pratica le opportune modificazioni. Il consiglio sottoscrive in seguito queste liste generali, e le trasmette al viceprefetto, il quale le spedisce alla commissione cantonale.

La commissione stende tre copie della lista generale di ogni comune, e ne compila il riassunto numerativo per tutti i comuni del cantone, giusta il modello XI.

La commissione e il viceprefetto sottoscrivono e certificano conformi all' originale le dette tre copie delle liste generali: una copia di dette liste generali, l' originale di esse ed il riassunto sono dal viceprefetto spediti al prefetto, che vidima la copia e la rimette col riassunto al direttore delle rassegne e della coscrizione militare.

La commissione cantonale compila inoltre per ogni comune le cinque liste parziali giusta i modelli V, VI, VII, VIII e IX: su queste liste i coscritti sono registrati per ordine alfabetico. Sotto la risponsabilità della detta commissione queste liste devono contenere tutti i coscritti della lista generale ed al posto loro assegnato dal consiglio di leva. Le dette liste parziali sono sottoscritte dalla commissione e dal viceprefetto, e trasmesse insieme ad altra delle tre copie della lista generale alla municipalità cui appartengono, alla quale si restituiscono i di lei atti indicati all'art. 86.

Al ricevere di queste liste parziali la municipalità le affige nel locale delle sue sedute a fianco della lista generale che trovasi esposta giusta l' art. 82. Ognuno ha diritto di esaminare queste liste; i reclami che venissero prodotti sono accolti dalla municipalità e inoltrati pei canali regolari al consiglio di leva il quale se ne fa il carico che crede di giustizia.

Le liste parziali servono poi per documento fondamentale dell'estrazione a sorte, come s' indicherà all' art. 161.

La terza copia della lista generale sarà ritenuta dalla commissione cantonale a disposizione del viceprefetto al quale la passerà terminate le operazioni di coscrizione o sopra di lui richiesta (16).

117.

Se il consiglio dipartimentale di leva, dietro l' ispezione dei processi verbali dei viceprefetti e delle liste che dai medesimi gli sono state inoltrate, la conoscenza del numero degli esentati, e l'esame del registro dei reclami che sarà stato aperto alla prefettura, rilevasse la convenienza di sottoporre a nuovo esame le operazioni di qualche cantone, il consiglio stesso può recarsi a tale effetto nel capoluogo del cantone medesimo. Quando decida di recarsi in più cantoni dello stesso distretto, il consiglio può far riunire i coscritti esaminandi di tutti questi cantoni al capoluogo del distretto o al capoluogo di quello dei cantoni medesimi che crederà più a proposito.

NB. *Allorchè il consiglio di leva non eseguisca il giro nei cantoni come sopra, il prefetto potrà prender nota delle circostanze che fosse importante di verificare coll' ispezione oculare o coll' esame delle persone sul luogo; e allorchè il prefetto stesso eseguisce la sua girata nel proprio dipartimento per gli altri oggetti di pubblica amministrazione, procede contemporaneamente alla verificazione ed agli esami relativi* (17).

118.

Allorchè nel caso preveduto all'articolo precedente il consiglio decida di recarsi in uno o più cantoni di un distretto, incarica il viceprefetto di annunziare al pubblico qualche giorno prima col mezzo degli affissi, il giorno, l'ora ed il luogo in cui devono recarsi i coscritti destinati a subire il nuovo esame: nessuno di questi coscritti può essere dispensato dal presentarsi, a meno che non produca le prove legali di assoluta impossibilità fisica. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Il viceprefetto deve assistervi, e vi devono intervenire anche i funzionarj civili e militari accennati all'articolo 90.

Le persone che hanno dei reclami a produrre contro le osservazioni dei viceprefetti sono ascoltate dal consiglio, il quale pronuncia sulle loro domande.

Il consiglio conduce seco i medici e chirurghi che crede di delegare per la visita de' coscritti. Le avvertenze dell' articolo 112 sono comuni alla scelta di essi.

119.

Il consiglio, dietro la visita de' coscritti e l' esame delle liste, e dopo tutte le indagini che crederà a proposito di praticare, approva o modifica le liste, siccome gli risulterà conveniente.

Gli articoli 111, 114, 115 e 116 sono comuni anche a questa operazione.

NB. *Dell' esecuzione di tutte le operazioni prescritte ai capitoli II, III, IV e V i consigli di leva devono render conto al direttore delle rassegne e della coscrizione militare alle epoche stabilite, comunicandogli tanto l' incominciamento di ciascheduna operazione, quanto l' ultimazione della medesima.*

CAPITOLO VI.

Disposizioni speciali per le liste dei coscritti ammissibili alle guardie d' onore e ai veliti Reali.

Sezione prima.

Guardie d' onore.

120.

Sono per circostanze di famiglia ammissibili nel corpo delle guardie d' onore, i fratelli, figli, o figli di figli, nipoti, pronipoti e cugini dei membri dei tre collegi, i figli e i nipoti dei trecento maggiori estimati dei dipartimenti.

121.

Tutti quelli che sono ammessi in detto corpo devono avere il reddito di lire 921. 2. 3, o in beni proprj, od in una pensione pagata dai loro parenti.

122.

In ciaschedun dipartimento ogni anno, all' epoca della formazione delle liste della prima classe dell' anno successivo si compila, oltre le liste delle quali si è parlato ai capitoli II, III e V, una lista complessiva generale di tutt'i coscritti compresi della stessa classe, suscettibili per circostanze di famiglia di essere ammessi nel corpo delle reali guardie d' onore. I prefetti sono esclusivamente incaricati della formazione di questa lista.

Se la prima classe della coscrizione dell' anno non offre un numero di giovani di famiglie di elettori o primi estimati che basti a levare il contingente che il dipartimento somministra annualmente al corpo delle guardie d' onore, e se non ve ne sono disponibili sulle liste delle classi seconda, terza, quarta e quinta, i prefetti sono autorizzati a formare una lista complessiva generale supplementaria nella quale comprendono i giovani che (a riserva di appartenere ad una famiglia d' elettore o primo estimato) *riuniscono tutte le altre qualità per servire in detto corpo.*

123.

I prefetti esaminano gli stati di ciaschedun comune, ricevuti giusta l'articolo 80, e li paragonano colle nozioni che indispensabilmente avranno raccolte dalle fonti più opportune e specialmente dai membri delle commissioni cantonali di leva, e con i dati che avranno desunti dai registri delle pubbliche contribuzioni e dagli atti dell' amministrazione del registro dai quali risulta la rendita e la posizione di famiglia di ogni individuo.

Colla scorta di tali stati e nozioni raccolte i prefetti compilano al più tardi pel 1.° novembre la lista generale complessiva di tutti i coscritti del proprio dipartimento ammissibili nelle reali guardie d' onore secondo il modello num. XII. I coscritti si registrano su questa lista per ordine alfabetico. Copia di essa è tosto spedita al direttore delle rassegne e della coscrizione militare.

124.

La detta lista generale è esposta in una delle sale di pubblico accesso della prefettura; è facoltativo ad ognuno di esaminarla e produrre tutte le osservazioni che gli emergeranno e di rilevare le ommissioni che per avventura vi scorgesse di qualche coscritto che avrebbe dovuto esservi compreso.

Si apre presso la prefettura un registro per iscrivervi questi rilievi, e i reclami che venissero prodotti.

125.

I consigli di leva sono incaricati dell' esame dei coscritti ammissibili alle guardie d' onore e della loro classificazione in ragione delle rispettive circostanze.

Tale classificazione è eseguita dal consiglio di leva nelle sue prime sedute per le operazioni della coscrizione dell' anno.

126.

Il consiglio di leva tiene per questa operazione processo verbale separato, colle stesse norme indicate all' articolo 111.

Il consiglio delega i medici o chirurghi che devono assisterlo per la visita di detti coscritti. Ove sia possibile questi medici o chirurghi non devono essere i medesimi destinati per la visita degli altri coscritti; il consiglio avrà cura che la scelta di essi non sia conosciuta che all' atto della visita. L' intervento di altri medici o chirurghi alla visita, di cui parla l' articolo 112, può ordinarsi dal consiglio anche in questo caso. Gli articoli 96 e 98 sono comuni anche a queste visite. Per gl' individui, le di cui fisiche imperfezioni esigessero un esame più scrupoloso e difficile, si nomina una commissione straordinaria di sanità colle norme del decreto 5 ottobre 1810.

127.

Il prefetto spedisce qualche giorno prima, ordine individuale a ciascheduno dei coscritti compresi nella lista generale complessiva, acciò si presenti innanzi al consiglio di leva nel giorno ed ora che sarà stato stabilito.

128.

Il consiglio procede in primo luogo all' esame della lista generale complessiva, dei documenti di essa, del registro dei reclami apertosi presso la prefettura, e di tutti gli altri atti relativi che gli saranno passati dal prefetto.

Il consiglio esamina particolarmente ciaschedun coscritto; lo sottopone alla misura, e lo interroga sui titoli che avesse prodotto onde ottenere uno dei privilegi della legge. Il consiglio esamina questi titoli, e pronunzia su di essi.

Quelli che avessero addotte o adducessero delle infermità, e quelli sulla di cui idoneità al servizio il consiglio fosse in dubbio, sono dal consiglio fatti visitare alla sua presenza colle norme stesse indicate di sopra per gli altri coscritti.

129.

Gli assenti per qualunque siasi motivo, eccettuato quello di servizio pubblico che non ammettesse la momentanea lontananza dell' individuo, dovranno trovarsi a questo esame. Per gli assenti a motivo di detto pubblico servizio sarà, dal consiglio di leva del dipartimento cui appartengono, richiesto al consiglio di leva del dipartimento nel quale si trovano di chiamarli innanzi a se, e sottoporli ad esame come sopra e far poi conoscere il risultamento di questo esame.

I consigli di leva dovranno prendere le opportune misure onde avere prima del giorno dell' estrazione a sorte il risultamento degli esami dei coscritti assenti come sopra per motivo di pubblico servizio.

130.

Tutti i coscritti ai quali si spedirà l' ordine individuale di comparire innanzi al consiglio, saranno avvertiti del danno che loro risulterebbe non presentandosi e non documentando i proprj titoli.

131

Dopo aver fatto visitare i coscritti che hanno addotto delle infermità, e di aver riconosciuto il caso di quelli che hanno prodotto dei titoli al privilegio, e dopo aver pronunziato su tutti i coscritti della lista generale complessiva, il consiglio di leva sottoscrive questa lista e ne fa lettura in pubblico. Indi il consiglio suddivide la lista generale nelle cinque parziali indicate agli articoli 85 e 116. Le liste parziali sono compilate giusta i modelli V al IX, aggiungendovisi soltanto in fine un' altra colonna indicante la statura di ciaschedun coscritto.

Copia della lista generale rettificata e delle liste parziali è spedita al direttore delle rassegne e della coscrizione militare.

SEZIONE II.

Veliti reali.

Art. 132.

I coscritti ammissibili al corpo dei veliti reali devono avere una pensione di annue lire 153. 50. 4. *Questa pensione per gl' individui che hanno compiuto cinque anni di servizio effettivo nel detto corpo è somministrata dal tesoro regio.*

133.

In ciaschedun distretto ogni anno, oltre le liste comunali, si compila all' epoca della formazione delle liste dell' anno successivo una lista complessiva di tutt' i coscritti compresi nella stessa classe ed ammissibili al corpo dei veliti reali. I viceprefetti sono incaricati della compilazione di questa lista, e l'eseguiscono colle norme indicate agli articoli 123 e 124, e giusta il modello XII (*). Questa lista deve essere compilata al più tardi pel 1.° novembre. Due copie di questa lista, sottoscritte dal viceprefetto, sono tosto spedite al prefetto del dipartimento, il quale ne rimette una copia da esso vidimata al direttore delle rassegne e della coscrizione militare.

Altra copia della stessa lista si espone al pubblico nell' uffizio della viceprefettura nel modo e pel fine indicato all' articolo 124.

134.

Ogni viceprefetto porterà seco gli stati comunali, di cui all' articolo 78, § 3.°, e la lista complessiva del suo distretto, nel giro che farà nei cantoni per la rettificazione delle liste comunali. Nell' atto stesso della rettificazione di queste liste il viceprefetto esaminerà particolarmente i coscritti ammissibili ai veliti, e farà nota sulla lista complessiva di tutte le circostanze che gli emergeranno, e pronunzierà su tutti i casi rimessi alla sua decisione. Egli non farà visitare i coscritti petenti esenzione dal servizio: questi e gli altri petenti l'applicazione di un privilegio, che è riservata al consiglio dipartimentale di leva, saranno prevenuti di doversi presentare al consiglio medesimo nel giorno che ne riceveranno l'ordine.

135.

Quanto ai coscritti ammissibili al corpo dei veliti reali, sarà facoltativo al viceprefetto di chiamare innanzi a sè pel giorno della rettificazione delle liste comunali, oltre i classificabili nelle liste prima, seconda e quinta, anche quelli classificabili nelle liste terza e quarta: in questo caso spedirà loro l' ordine individuale.

L' articolo 129 è comune anche ai coscritti ammissibili ai veliti reali.

136.

Terminato il giro dei cantoni, il viceprefetto rettifica la lista generale secondo le emergenze avute, la correda delle ulteriori notizie raccolte, vi unisce i documenti, e la spedisce al consiglio di leva insieme con uno stato, secondo il modello X, dei coscritti, la di cui decisione è rimessa al consiglio.

137.

Il consiglio di leva esamina le liste complessive distrettuali che gli sono spedite dai viceprefetti.

Dà gli ordini perchè siengli presentati nei giorni e nelle ore che avrà stabilito i coscritti petenti esenzione, gli altri sui quali gli è riservato il decidere, e per ultimo quelli che, dietro l' ispezione delle liste, avesse determinato di esaminare.

A seconda del risultamento dell'esame e della visita di ciaschedun coscritto, il consiglio decide su di esso, e fa nota delle sue decisioni sulla colonna rispettiva della lista di contro al di lui nome.

Allorchè il consiglio ha determinato su tutti i coscritti della lista, fa lettura di essa e la sottoscrive, indi la spedisce al viceprefetto cui appartiene.

Delle operazioni del consiglio sulla rettificazione delle liste generali distrettuali si tiene processo verbale separato, colle norme dell'articolo 111.

(*) *Ad eccezione della colonna* (Posizione del coscritto, giusta i rapporti dell'articolo 6 del decreto 20 giugno 1805), *la quale si ommette nelle liste generali de' coscritti pei veliti reali.*

138.

Il viceprefetto, tostochè riceve la lista generale complessiva, la suddivide nelle cinque liste parziali, classificando in esse i coscritti secondo le decisioni del consiglio di leva. Queste liste sono compilate giusta i modelli dal V al IX, aggiungendovisi soltanto in fine un'altra colonna indicante la statura di ciaschedun coscritto.

Le liste parziali devono, sotto la risponsabilità del viceprefetto, contenere tutti i coscritti della lista generale, ed al posto loro assegnato dal consiglio.

Il Viceprefetto compila due copie della lista generale rettificata dal Consiglio, e le certifica conformi all' originale: una di queste copie ritiene presso i suoi atti, l' altra copia e l' originale trasmette al consiglio di leva.

Il Viceprefetto trasmette parimente al consiglio di leva due copie delle liste parziali da esso redatte come sopra.

Il Consiglio di leva trasmette al Direttore delle rassegne e della coscrizione militare la copia della lista generale e delle liste parziali, previa la sua vidimazione.

SEZIONE III.

Norme comuni alle guardie d' onore ed ai veliti.

Articolo 139.

I coscritti ammissibili alle guardie d' onore ed ai veliti reali, e descritti nelle liste complessive suddette, rimangono anche compresi nelle liste comunali, sulle quali alla colonna apposita si fa nota della loro iscrizione sulle liste delle guardie d'onore e dei veliti reali, il che servirà al viceprefetto per non prendere su di essi una decisione che fosse riservata al consiglio di leva.

140.

Nell'approvazione delle liste, il consiglio dipartimentale verifica se tutti i coscritti indicati sulle comunali, come compresi nelle liste complessive delle guardie d'onore e dei veliti reali vi sieno portati realmente, e se sulle liste comunali sieno descritti nella posizione che il consiglio ha loro assegnato sulle liste complessive: in caso di differenza il consiglio procede alle correzioni opportune.

141.

Allorchè il consiglio di leva elimina un coscritto dalle liste complessive delle guardie d' onore, esamina se il medesimo abbia il reddito per far parte delle liste dei veliti reali, e nel caso affermativo dispone che vi sia situato, passandone l' ordine al viceprefetto competente. In questo caso il consiglio si assicura dell' esecuzione data ai suoi ordini all' atto della rettificazione della lista generale complessiva del distretto cui il coscritto appartiene.

Nel caso poi che il coscritto eliminato dalle liste delle guardie d' onore non possa esser compreso neppure in quelle dei veliti, e nel caso in cui il consiglio abbia eliminato qualche coscritto dalle liste complessive dei veliti, e rimessolo esclusivamente alle liste comunali, il consiglio stesso, oltre l' avviso che deve darne al viceprefetto competente, verifica all' atto dell' approvazione delle liste comunali, se il coscritto sia stato realmente situato in esse, e nella posizione che il consiglio nell' eliminarlo dalle complessive ha dovuto assegnargli: in caso di ommissione o di differenza il consiglio procede alle correzioni opportune (18).

142.

Le norme stabilite al titolo III circa la classificazione dei coscritti per età e per circostanze sono comuni ai coscritti delle liste complessive delle guardie d' onore e dei veliti reali, verso i quali in questa parte si procede nello stesso modo che verso tutti gli altri coscritti, tanto riguardo al difetto di statura che esime dal servizio militare, quanto riguardo alle circostanze di famiglia.

NB. *Si avverta come al* NB. *dell' articolo* 119.

CAPITOLO SETTIMO.

Classificazione per circostanze straordinarie.

Art. 143.

I consigli di leva devono richiamare a nuova visita, duranti le sedute ordinarie annuali, qualunque coscritto che fosse stato provvisoriamente esentato negli anni precedenti, e che per non essersi in seguito presentato alla visita o per qualunque altro motivo non avesse riportata una definitiva decisione, e fosse stato tenuto provvisoriamente nella lista degl' inabili. Risultando esso idoneo, e qualora non emerga dolo o frode per di lui parte nella propria classificazione tra gli esentati, egli è classificato nelle liste dei requisibili del nuovo anno di coscrizione e parificato ai presentatisi volontariamente all' iscrizione. Risultando dolosa la prima di lui classificazione, il consiglio dipartimentale dispone che sia portato in lista terza, salve le procedure, cui il dolo o la frode potrebbe dar luogo.

NB. *Sono esclusi da questa disposizione i coscritti che avessero compiuti cinque anni d' iscrizione nelle liste degli esentati, sebbene vi fossero stati descritti provvisoriamente, i quali non fossero mai stati chiamati a presentarsi per una nuova visita. Se però risultasse indubitatamente che questi coscritti fossero stati chiamati durante i cinque anni suddetti a nuova visita, e non si fossero presentati, il consiglio dev' esigere ch' essi adempiano alla ordinata presentazione, ed in caso di ulteriore disobbedienza li considererà come idonei, e li classificherà nella lista terza della prima classe dell' anno. Si avverte che i cinque anni d' iscrizione valeranno al coscritto, quand'anche nei primi anni fosse stato registrato nelle liste dei requisibili e successivamente in quella degli esentati, o viceversa. Coloro che per aver compiuto i 5 anni d' iscrizione come sopra non possono essere più richiesti, sono parificati per quanto riguarda il modo di provare di avere adempiuto agli obblighi di coscrizione, ai coscritti esentati definitivamente. Si avverte inoltre che dal contesto degli articoli* 114, 115 e 235 *si rileva non ammettersi al presente esenzioni provvisorie, quindi il caso del* § *precedente non può verificarsi che pei coscritti degli anni anteriori al* 1812 (19).

Durante il decorso dell' anno il consiglio dipartimentale di leva può, in qualunque tempo, se lo crede conveniente, richiamare innanzi a sè a nuova visita ed esame qualsisia coscritto delle classi soggette alla requisizione dell' anno stesso, sulla collocazione del quale nelle liste gli emergessero dei dubbj, o si producessero dei fondati reclami. Questa nuova visita ed esame potrà aver luogo, sia duranti le sedute ordinarie della leva dell' anno, sia dopo, purchè avvenga nel decorso dell' anno stesso. Dopo il decorso dell' anno i coscritti che furono definitivamente esentati nell'anno precedente, non possono essere chiamati a nuova visita, senza un ordine speciale del direttore delle rassegne e della coscrizione militare, che all' occorrenza potrà richiedersi dai consigli di leva. La stessa disposizione indicata al § 1 avrà luogo pei coscritti che dalle visite ordinate in conseguenza del presente paragrafo risultassero idonei al servizio.

NB. Si avverte che l'anno entro il quale è limitata come sopra la facoltà dei consigli di leva è sempre l'anno coscrizionario, cosicchè p. e. un coscritto della 1.ma *classe del* 1812, *la quale è stata soggetta alla leva dello stesso anno può essere chiamato a nuova visita dal Consiglio di leva a tutto il* 31 *dicembre dello stesso anno* 1812. *Si avverte inoltre che allorquando il contingente della riserva di un anno qualunque non è ancora marciata, la facoltà di richiamare i coscritti di quella classe a nuova visita è permanente nel consiglio di leva, quantunque fosse spirato l' anno coscrizionario* (20).

E per ultimo, quanto alle revisioni generali dei coscritti definitivamente esentati nelle coscrizioni degli anni precedenti, non potranno le medesime aver luogo senza ordine del direttore suddetto, che lo emanerà per quei cantoni, distretti o dipartimenti nei quali o il numero degli esentati, o la natura delle esenzioni e delle malattie per le quali furono accordate, inducesse dubbio di qualche facilitazione o di troppo lata interpretazione della legge. Qualora i consigli di leva trovassero conveniente tale revisione, ne faranno la domanda al direttore. La destinazione dei coscritti che risulteranno idonei dietro queste revisioni generali avrà luogo colle norme del precedente paragrafo primo. (21)

144.

Gl' individui che soggetti per età alla coscrizione negli anni precedenti non furono classificati fra i coscritti requisibili ma fra gli eccettuati, perchè allora addetti, sia all' iscrizione marittima, sia al servizio del culto, e che all' epoca della formazione delle liste di coscrizione del nuovo anno non sono più appartenenti al culto o all' iscrizione marittima, qualora non abbiano essi compiuto il quinto anno d' iscrizione sulle liste, sono compresi nella prima classe di coscrizione del nuovo anno, e parificati agl' individui presentatisi volontariamente all' iscrizione.

La stessa disposizione avrà luogo, e colle stesse avvertenze, per i coscritti che nelle coscrizioni degli anni decorsi furono descritti fra gli eccettuati, perchè si ritennero volontariamente arrolati nell' armata, il che poi non si è verificato.

Lo stesso finalmente ha luogo per gl' individui che negli anni decorsi furono per qualunque siasi motivo indebitamente situati nella quinta lista degli ultimi a marciare, mentre non vi avevano diritto.

Queste disposizioni sono indipendenti dalle procedure che potrebbe occasionare, e dalle misure economiche o giudiziarie che potrebbe esigere la colpevole indebita loro classificazione nelle liste dei privilegiati.

145.

Gl' individui che per età avrebbero appartenuto ad una coscrizione degli anni decorsi, e che furono totalmente ommessi dalle liste, appena vengano scoperti, qualora risultino idonei al servizio saranno spediti al reggimento di fanteria cui il dipartimento ha somministrato il contingente della leva dell' anno: quelli che risultassero inabili saranno sottoposti alle prescrizioni dell' articolo 33 della presente istruzione.

Questa disposizione ha luogo quantunque abbiano essi oltrepassata l' età della coscrizione, e il comune cui appartengono abbia saldato i suoi contingenti degli anni ne' quali gl' individui stessi avrebbero dovuto essere posti sulle liste di coscrizione.

Nel solo caso in cui sia provato che il coscritto e i di lui genitori sieno stati nell' impossibilità di presentarsi, il consiglio di leva può ordinare che il coscritto sia situato nella classe della coscrizione dell' anno sulla lista che gli può competere.

In nessun altro caso questi individui possono contare pel contingente di un anno diverso da quello nel quale dovevano esser posti sulle liste.

Allorchè gli ommessi venissero arrestati in tempo che la riserva dell' anno cui essi appartengono, non sia ancora marciata, o il comune debba ancora dei rimpiazzi sulla leva di quell' anno, i medesimi possono essere ritenuti all' armata a conto della riserva o dei rimpiazzi.

Per i fratelli ommessi dalle liste non è applicabile la disposizione dell' art. 170.

Gl' individui ai quali si deve fare attualmente carico della loro ommissione sulle liste, sono quelli nati dal 1 ottobre 1784 in avanti: i nati dal 30 settembre 1784 retro godono dell' amnistia assoluta accordata col decreto 5 maggio 1810.

Ogni anno al 1.° di gennajo si apre presso ogni prefettura un registro per iscrivervi tutti i coscritti ommessi che cadono nelle forze e la destinazione loro data: alla fine d' ogni bimestre i prefetti trasmettono al direttore delle rassegne e della coscrizione l' estratto delle partite trascritte nel bimestre su questo registro. (22)

Per estratto conforme,

Il Direttore delle rassegne e della coscrizione militare,

F. CORTESE.

NOTE

agli articoli 85 *al* 145 *dell' istruzione* 30 *settembre* 1812.

Articolo 85.

(1) Ad oggetto di render più semplice, più regolare e più certa la principale operazione di coscrizione, qual' è appunto la determinazione del posto che ogni coscritto deve occupare sulle liste, e ad oggetto di render più facile l' analogo preparatorio lavoro delle municipalità, S. E. il signor Conte Ministro della guerra colla nuova istruzione non dà alle municipalità che l' incarico di formare una sola lista generale, il di cui modello è stabilito al num. IV, e che si denomina *lista generale di classificazione* per distinguerla da quella modello num. III, la quale si forma contemporaneamente dalle municipalità al solo oggetto di essere esposta al pubblico, giusta gli articoli 81 e 82.

Nella formazione pertanto della lista generale di classificazione non si esige dalle municipalità che la massima diligenza nel riportarvi tutte le richieste indicazioni de' coscritti, emergenti dal registro d' iscrizione primitiva, e la scrupolosità inseparabile da ogni loro operazione nell' esporre le proprie osservazioni su ciaschedun coscritto.

(2) La lista generale di classificazione viene ora presentata al viceprefetto, e tien luogo delle liste parziali che prima dovevano compilare le municipalità, le quali per lo più erano a ragione incerte del posto che dovevano dare ai coscritti in una lista piuttosto che in un' altra, colla inevitabile conseguenza che i viceprefetti dovevano spesso alterare la classificazione già da esse fatta.

(3) Finalmente si scorgerà che il sistema della suddivisione dei coscritti nelle varie liste è conservato in pieno vigore, se si eccettua soltanto la parte che riguarda i volontariamente resi inabili al servizio, i quali prima venivano riportati separatamente nella sesta lista. Colla nuova istruzione la sesta lista è soppressa: i coscritti resisi volontariamente inabili sono collocati *per memoria* nella lista seconda, avendosi d' altronde per essi nella lista generale tutte le nozioni occorrenti.

La formazione poi delle cinque liste parziali attualmente prescritte è affidata alle commissioni cantonali.

86.

(4) Qui si scorgerà sempre più la differenza che passa fra la lista generale, modello IV, che ha per oggetto la classificazione dei coscritti, e quella modello III, che non ha altro oggetto che l' esposizione al pubblico del quadro di tutti i coscritti del comune, la quale lista rimane perciò affissa anche nel tempo in cui si opera la rettificazione dell' altra lista generale.

87.

(5) In quest' articolo non si è aggiunto che il *NB.*, ad oggetto di richiamare l' attenzione dei viceprefetti alla parte della rettificazione delle liste, che interessa i coscritti ammissibili ai veliti ed alle guardie d' onore.

90.

(6) In questo articolo si scorgerà aggiunta l' avvertenza per l' eccitamento prescritto all' art. 91 ai coscritti classificabili nelle liste terza e quarta, onde intervengano alla rettificazione.

Si è provveduto anche al caso dell' intervento dei savj ed anziani delle frazioni riunite.

E si è provveduto alla mancanza dell' ufiziale di gendarmeria.

92.

(7) Il secondo paragrafo di quest' articolo è aggiunto, onde evitare degl' indebiti carichi ai coscritti, rimettendo al solo consiglio di leva il valutare la situazione di quelli che non avessero potuto far valere in tempo il legittimo impedimento.

93.

(8) Si scorgerà in questo articolo,

1.° Che si richiamano le discipline stabilite all' art. 111, circa il processo verbale e la trascrizione delle decisioni che vengono prese sopra ogni coscritto. È in tal modo, semplificato di molto il lavoro dei viceprefetti, le decisioni si presentano con ordine, e sul processo verbale non si riportano che le decisioni e le circostanze veramente interessanti.

2.° Che si è stabilito doversi i coscritti chiamare ed esaminare dal viceprefetto secondo l' ordine della loro iscrizione sulla lista generale: questa prescrizione deriva dall' eseguirsi ora la rettificazione sopra la lista generale, laddove precedentemente eseguendosi sulle liste parziali, le antiche istruzioni prescrivevano l' esame dei coscritti secondo l' ordine delle liste stesse.

95.

(9) Si scorge nel nuovo secondo paragrafo dell' art. 95 l' applicazione della massima stabilita al paragrafo 3.° dell' articolo 31 dell' istruzione 30 settembre. All' articolo 228 si vedrà poi, che il consiglio di leva dovrà rifiutare l' accettazione dei coscritti ritenuti provvisoriamente idonei, e che al momento in cui gli saranno presentati non avessero la statura di piedi 4, pollici 9.

100.

(10) In quest' articolo non si rimarca altra diversità coll' antico, che quella dipendente dalla massima dell' articolo 36, in forza della quale è saviamente addossato al coscritto l' obbligo di provare che l' atto dal quale l' inabilità dipende non sia stato volontario.

101.

(11) La disposizione del 2.° paragrafo dell' articolo 101 è una prova della somma confidenza che S. E. il sig. conte Ministro della guerra ripone nello zelo e nell' intelligenza dei viceprefetti, i quali dovranno mettere sulla lista generale e sul processo verbale tutte le indicazioni necessarie onde il consiglio di leva possa pronunziare sui coscritti indicati al detto paragrafo, senza aver d' uopo di richiedere altre nozioni, ne di chiamare innanzi a se i coscritti medesimi.

103.

(12) Il terzo paragrafo di quest' articolo aggiunto nella nuova redazione tende ad assicurare vieppiù l' esecuzione degli articoli 78 e 80, e a mantenere fra i funzionarj una corrispondenza che deve in ultima analisi risultare a sommo vantaggio delle operazioni di leva senza apporre ai coscritti delle restrizioni che la legge non ha pronunziate.

107.

(13) Gli obblighi dei viceprefetti essendo sommamente diminuiti colla nuova redazione di questo articolo, ed essendo le loro operazioni di gran lunga semplificate, vi è luogo ad attendersi una regolarità e sollecitudine maggiore nelle operazioni medesime.

104.

(14) Il NB. aggiunto a quest' articolo è una conseguenza del paragrafo 2.° dell' art. 101.

111.

(15) Si nota in proposito del processo verbale quanto si è osservato di sopra al n.° (8).

116.

(16) In questo articolo si vede l' applicazione e la perfezione del principio stabilito coll' articolo 85, e sul quale vertono le note (1) (2) (3).

La copia della lista generale è sostituita ora per le commissioni cantonali alle copie delle liste parziali che, giusta le antiche istruzioni, esse dovevano compilare.

Le liste parziali che sono incaricate col nuovo articolo di formare le commissioni cantonali, non sono che semplicissime: come dai modelli relativi si scorge. Le dette commissioni comprenderanno l' importanza di usare la più scrupolosa attenzione nella compilazione delle liste parziali suddette.

Finalmente nell' ultimo paragrafo di questo articolo si vede stabilito il principio che le liste de' coscritti, nel tempo in cui più non occorrono alle commissioni cantonali, sieno passate al viceprefetto, il quale avrà duopo di ricorrervi per le emergenze che avvenissero durante l' anno.

117.

(17) A quest' articolo non è aggiunto che il *NB.* che i prefetti sapranno rendere proficuo.

141.

(18) A quest' articolo sono stabilite le discipline per tener dietro con sicurezza ai movimenti dei coscritti delle liste complessive dei veliti, e delle guardie d' onore.

143.

(19) Nel primo *NB.* dell' articolo 143, i consigli ritroveranno anche la norma onde regolarizzare la posizione degli individui i quali quantunque non fossero stati definitivamente esentati mentre avevano l' età della coscrizione, non possono però essere sottoposti ad ulteriore censura. Ritroveranno pure l' avvertenza necessaria onde evitare la sinistra applicazione del principio ai coscritti dell' anno 1812 in poi.

(20) Al secondo paragrafo è provveduto per la destinazione degli individui de' quali ivi si tratta, e si è spiegato il periodo di tempo durante il quale è estesa la facoltà ivi accordata ai consigli.

(21) Anche pei coscritti dei quali tratta l' ultimo paragrafo dell' art. 143 è provveduto alla destinazione da darsi loro risultando idonei.

145.

(22) A quest' articolo si sono aggiunti diversi interessanti schiarimenti: il principio dell' antico articolo è mantenuto in vigore, e viene soltanto estesa la facoltà dei consigli di leva sull' esame delle circostanze degli ommessi, autorizzandosi a valutare l' impossibilità in cui fossero stati i coscritti a presentarsi all' iscrizione o i loro parenti a supplire alla loro mancanza.

E si è anche provveduto al caso che questi ommessi risultassero inabili al servizio militare.

Regno d'Italia

li 10 Novembre 1812.

Il Podestà di Milano

Al Sig.r Sindaco di Legnano

Coll'ultimo paragrafo dell'art. 65 della Ministeriale Istruzione 30 Settembre 1812 relativa alla Militare Coscrizione è determinato, che gli esposti finchè sono minori, e non ammogliati appartengono al Comune nel quale è situato l'ospizio che li raccolse.

Dai registri presso questa Congregazione di Carità risulta, che l'esposto Luigi Raffaele nato li 5 Magg.o 1791 trovavasi nella sua età d'anni 15 tuttora affidato a Cristo.a Margiotti Contad.e abitante in Codesto Comune

Nella supposizione pertanto, che il detto esposto abbia ancora il suo domicilio in codesto Comune, e che appartenendo alla Coscrizione 1813 sia stato portato sul registro d'iscrizione primitiva, lo prego Sig. Sindaco a sollecitamente rimettermi la di lui partita di registro con tutte quelle annotazioni che lo possano riguardare, onde io possa corredarne i miei registri.

Quando poi l'individuo fosse assente od ammogliato lo interesso a tosto comunicarmelo somministrandomi nel caso che fosse assente quelle notizie che avesse, e che si compiacerà di raccogliere sull'attuale di lui domicilio.

In attenzione di pronto riscontro ho il vantaggio di rassegnargli Sig. Sindaco la mia distinta stima.

N. 135.

Pl. li 13. xmbre 1801.

DI MILANO

N.° 138.

Regno d'Italia.

Legnano 13. xmbre 1811.

Il Sindaco
al Sig.r Podestà di Milano.

L'esposto Luigi Raffaele affidato alla custodia di Cristoforo Meraghetti di questo Comune c'ammogliato dopo la Legge, quindi si è ritenuto in questa Lista Coscrizionale, ove ha fatto la regolare sua soscrizione. Non ascendomi pervenuto che oggi, il relativo di Lui invito 10. qmbre p.o p.mo scorso, credo superfluo, di trasmettergli ulteriori rischiarimenti. Profitto intanto dell'occasione per rassegnarmi, Sig.r Podestà, colla più distinta stima.

Regno d'Italia

li 10 Novembre 1812.

Il Podestà di Milano

Al Sig.r Sindaco di Segrate (Adda)

Coll'ultimo paragrafo dell'art. 65 della Ministeriale Istruzione 30 Settembre 1812 relativa alla Militare Coscrizione è determinato, che gli esposti finchè sono minori, e non ammogliati appartengono al Comune nel quale è situato l'ospizio che li raccolse.

Dai registri presso questa Congregazione di Carità risulta, che l'esposto Giovanni nato li 8bre 1791 trovavasi nella sua età d'anni 15 tuttora affidato a Luigi Mezzanzana Contadino abitante in codesto Comune

Nella supposizione pertanto, che il detto esposto abbia ancora il suo domicilio in codesto Comune, e che appartenendo alla Coscrizione 1813 sia stato portato sul registro d'iscrizione primitiva, lo prego Sig. Sindaco a sollecitamente rimettermi la di lui partita di registro con tutte quelle annotazioni che lo possano riguardare, onde io possa corredarne i miei registri.

Quando poi l'individuo fosse assente od ammogliato lo interesso a tosto comunicarmelo somministrandomi nel caso che fosse assente quelle notizie che avesse, e che si compiacerà di raccogliere sull'attuale di lui domicilio.

In attenzione di pronto riscontro ho il vantaggio di rassegnargli Sig. Sindaco la mia distinta stima.

Omissis

N. 136.
2

P.to li 13. xmbre 1811.

N. 136.

Dipartimento d' Olona

Distretto IV.

Cantone IV. di Legnano

REGNO D' ITALIA

Legnano li 13. Decembre 1811.

IL SINDACO

della Comune di Legnano con Legnarello

Al Sig.r Podestà di Milano —

L'esposto Giovanni, che si è fatto descrivere in queste Liste fu' depennato in occasione della rettificazione per essere requisito in conto di codesta sua Comune, per la giusta applicazione dell'art.o 65. delle Ministeriali istruzioni 20. Settembre pross.o scorso.

Ciò servvi a sfogo del di Lui invito 10. ottobre prossimo passato pervenutomi oggi solamente, mentre ho l'onore di protestarmi, Sig.r Podestà, la mia più distinta stima. —

N: 231

Regno d'Italia

Legnano li xbre 1812.

Il Sindaco di Legnano

alla Commissione Cantonale di Leva in Pallanza

Trasmetto a Codesta Commissione Cantonale in triplice
copia conforme il quadro del ruolo delle Liste quarta e quinta della Prima Classe per la Coscrizione 1813
Con tale occasione ho l'onore di protestarle la mia
più distinta stima